

Elio **CICINELLI**
Magistrato

Schemi di
DIRITTO
dell'**UNIONE**
EUROPEA

X edizione **2025**


Neldiritto
Editore

- L'Eurogruppo:
- Riunisce a titolo informale i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro per promuovere un dialogo rafforzato su questioni connesse all'unione economica e monetaria.
 - Si riunisce, con la partecipazione della Commissione e della BCE, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica.

5.3. Le tendenze nel sistema attuale.

- Il rafforzamento della "governance economica":
- L'esigenza di rafforzare la "governance economica" consegue alla crisi economica e finanziaria verificatasi a partire dal 2008.
 - L'obiettivo è quello di instaurare una nuova "governance economica" che consenta di monitorare e correggere gli squilibri macroeconomici, al fine di assicurare la stabilità macroeconomica del sistema.
 - Tra il 2011 e il 2012 sono state assunte **tre importanti iniziative** finalizzate ad assicurare **la stabilità di tutta la zona euro**:
 - l'introduzione della facoltà per gli Stati che adottano l'euro di "istituire un meccanismo di stabilità - a carattere permanente - da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme";
 - l'istituzione di un meccanismo di stabilità mediante l'adozione del **Trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità (MES)**, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore l'8 ottobre 2012. Tale meccanismo, costituito su base intergovernativa, mira a fornire un sostegno alla stabilità mediante strumenti di assistenza finanziaria agli Stati partecipanti e, con **comunicazione del 6 dicembre 2017**, la Commissione ha proposto la trasformazione del meccanismo europeo di stabilità in un Fondo europeo monetario inserito nel quadro giuridico dell'UE;
 - la conclusione tra 25 Stati membri dell'UE (con esclusione del Regno Unito e della Repubblica Ceca) del **Trattato sulla stabilità**, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria (c.d. **patto di bilancio** o *fiscal compact*), siglato nel marzo 2012 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2013, con il quale:
 - ✓ si evidenzia l'esigenza di mantenere le finanze pubbliche sane e di evitare disavanzi pubblici eccessivi;
 - ✓ è previsto l'impegno dei singoli Stati ad introdurre nel sistema giuridico nazionale il principio del **pareggio di bilancio**;
 - ✓ per gli Stati che hanno un debito pubblico eccessivo, un obbligo di rientro graduale verso il valore di riferimento del 60% in rapporto al PIL;
 - ✓ l'applicazione di sanzioni in caso di violazione della regola di equilibrio di bilancio, rimessa alla Corte di giustizia che può essere adita dalla Commissione o da un altro Stato membro.
 - A seguito della crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, preso atto dell'eccessiva rigidità delle regole di governance economica, il 29 aprile 2024 il Consiglio ha adottato il pacchetto legislativo di riforma del
- Il rafforzamento della "governance economica":

quadro di governance economica e di bilancio dell'Unione Europea, entrato in vigore il 30 aprile 2024, che si compone di tre atti legislativi: il **regolamento (UE) 1263/2024** (cd. "braccio preventivo"), il **regolamento (UE) 1264/2024** (cd. "braccio correttivo") e la **direttiva (UE) 2024/1265** sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. La riforma è finalizzata ad **assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, attraverso una riduzione graduale ma realistica del debito pubblico, da realizzare sia rafforzando la crescita economica, attraverso la promozione di riforme e investimenti, sia attuando un processo di graduale correzione dei conti pubblici.**

L'unione bancaria:

- A partire dalla seconda metà del 2012 ha preso avvio un percorso diretto alla creazione di un'**unione bancaria** basata su un *corpus* unico di norme sui servizi finanziari per il mercato interno nel suo complesso.
- Tale sistema risulta fondato su **tre pilastri**:
 - un **Meccanismo di vigilanza unico sugli enti creditizi** (MVU o SSM) istituito con **regolamento del 15 ottobre 2013 n. 1024**;
 - un **Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie** istituito con **regolamento del 15 luglio 2014 n. 806** con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'eurozona mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione, affidata a un'autorità unica (Comitato di risoluzione unico), **con decorrenza dal 1° gennaio 2016**;
 - l'**Armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi** disposta con **direttiva 16 aprile 2014, n. 49**.



Cosa stabilisce il principio del pareggio del bilancio?

In attuazione dell'obbligo contenuto nel c.d. patto di bilancio, l'Italia con legge cost. 17 aprile 2012, n. 1 - modificando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost. - ha introdotto a livello costituzionale il principio del pareggio del bilancio, ossia di equilibrio tra entrate e spese del bilancio pubblico, che tenga conto delle diverse fasi - avverse o favorevoli - del ciclo economico; la regola del pareggio del bilancio, correlata a un vincolo di sostenibilità del debito pubblico, è altresì estesa alle pubbliche amministrazioni, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea. In attuazione dell'articolo 16 del c.d. "patto di bilancio" (contenente l'impegno delle parti contraenti ad adottare misure per incorporarne il contenuto nel diritto dell'Unione entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato intergovernativo), la Commissione nella recente comunicazione del 6 dicembre 2017 ha proposto, tra l'altro, l'integrazione del *fiscal compact* nell'ordinamento dell'Unione.

6. La politica di coesione economica, sociale e territoriale.

Oggetto:

- È articolata in cicli di programmazione pluriennale (il ciclo attualmente in vigore è quello 2021-2027).
- L'intervento dell'Unione si sostanzia in un'azione di appoggio: il compito di raggiungere gli obiettivi di coesione è affidato in generale alle (altre) politiche e azioni dell'Unione.
- Si realizza mediante **l'istituzione e la gestione di fondi strutturali o di altri strumenti finanziari**, quali strumenti di sostegno allo sviluppo.

- Nel periodo 2021-2027 i fondi dell'Unione Europea origineranno da due fonti: il "classico" quadro finanziario pluriennale (QFP), che delinea i limiti annuali di spesa dell'Unione Europea e il piano **Next Generation EU** (c.d. Recovery Fund), un fondo per la ripresa con titoli comuni europei per finanziare la ripresa di tutti i Paesi più colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia di Covid-19, che tuttavia non dà luogo a una vera e propria mutualizzazione del debito pubblico (i finanziamenti nei confronti dei singoli Stati Membri saranno in parte a fondo perduto e in parte in forma di prestiti).
- Obiettivi:
- **La promozione di uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione** attraverso la riduzione delle disparità in materia di sviluppo socioeconomico fra le varie regioni all'interno del territorio comunitario.
- Nel periodo 2021-2027, la politica di coesione ha **cinque obiettivi strategici**: un'Europa più intelligente - trasformazione economica innovativa e intelligente; un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio; un'Europa più connessa - mobilità e connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (T.I.C.); un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; un'Europa più vicina ai cittadini - sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali.
- I fondi strutturali:
- Costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione che perseguono gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale in una logica di programmazione, partenariato e complementarità agli Stati membri.
- Tale logica corrisponde ai principi di funzionamento dei fondi strutturali, in particolare:
- la Commissione programma l'utilizzazione degli stanziamenti dell'Unione in un orizzonte temporale di medio periodo, pari a sette anni (**criterio della programmazione**);
 - l'attività di gestione dei fondi persegue gli obiettivi stabiliti in un quadro di stretta cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri (**criterio del partenariato**);
 - i fondi intervengono a completamento delle azioni degli Stati membri, integrandovi gli obiettivi perseguiti dall'Unione (**criterio della complementarità**).
- **Il Fondo europeo di sviluppo regionale** (art. 176 TFUE):
- contribuisce alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla conversione delle regioni industriali in declino;
 - interviene su alcune materie al fine di raggiungere determinati obiettivi:
- √ l'obiettivo "**Convergenza**" che mira ad accelerare il processo di convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate dell'UE attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione;